

3.2. La fornitura gratuita di protesi e ausili



Cosa si intende per "ausilio"? Semplicemente **qualsiasi oggetto che serve alla persona disabile per fare ciò che altrimenti non potrebbe fare, o per farlo meglio:** come una carozzina, ad esempio, o una tastiera adattata per il computer. Nel primo caso parliamo di un "ausilio tecnico", nel secondo di un "ausilio informatico".

Vi sono molte altre classificazioni, ma per ora è utile limitarsi a questa, chiarendo subito quali differenze sostanziali passino fra un ausilio, una protesi, un'ortesi e un presidio.

È in base a queste classificazioni, infatti, che la legge decide che cosa va o non va fornito gratuitamente, ed in che modo.

Ausilio: poiché quasi ogni oggetto potrebbe essere definito come un ausilio, la legge provvede a restringere il campo con un apposito elenco, chiamato "Nomenclatore Tariffario", che stabilisce quali siano gli utensili, gli strumenti e le apparecchiature che possono essere forniti gratuitamente alle persone che ne abbiano necessità. Un criterio essenziale è che **un ausilio, per essere tale, deve essere di uso non comune.** Ciò significa che non si potrà pretendere, ad esempio, di ricevere gratuitamente oggetti facilmente reperibili in qualsiasi negozio, o che ogni persona utilizzi per i più diversi scopi.

Protesi: si definiscono così tutte quelle apparecchiature che, applicate al corpo umano, sostituiscono una sua parte mancante.

Ortesi: si definiscono così, invece, tutte quelle apparecchiature che migliorano la funzionalità di una parte del corpo che è presente, ma compromessa. Come una scarpa ortopedica, ad esempio.

Presidio: si definisce così, infine, qualsiasi ausilio terapeutico che aiuti a prevenire o curare determinate patologie. Il catetere per l'incontinenza, ad esempio, o le calze a compressione per l'insufficienza venosa.

Per ausili, protesi ed ortesi la fornitura gratuita avviene attraverso l'Asl. Per i presidi, invece, occorre rivolgersi al proprio medico di famiglia.

Chi ha diritto alla fornitura gratuita? Ne hanno diritto gli **invalidi civili** e per servizio, gli **invalidi di guerra**, coloro che sono colpiti da **cecità assoluta** o hanno un **residuo visivo** comunque non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi e i **sordomuti** (cioè coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio). Ma in alcuni casi **anche chi non ha ancora un'invalidità, o non ha ancora la relativa certificazione:** i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente; gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua; coloro che presentano istanza e sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda Asl, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che

comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo; coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto, e che, dopo aver presentato istanza, si trovano in attesa di accertamento; le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica; i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità (v. 2.2.).

Va ricordato che l'erogazione di dispositivi protesici per gli **invalidi sul lavoro** è regolamentata da un'altra norma (DPR 1124/1965) ed è garantita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Quali ausili vengono forniti? Il Nomenclatore li divide in 3 gruppi:

- **I dispositivi di serie:** sono quelli con caratteristiche polifunzionali, costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che non necessitano dell'intervento di un tecnico abilitato per essere personalizzati al paziente. Esiste un elenco di ditte fornitrici registrate (cui viene corrisposto il 100% del prezzo, anziché l'80% come a quelle non registrate): per iscriversi nel registro occorre garantire determinati requisiti relativi a tempi di consegna, riparazioni, istruzioni a domicilio del paziente ecc.
- **I dispositivi su misura:** sono quelli realizzati singolarmente in conformità ad una prescrizione medica per essere applicati o utilizzati solo da un determinato paziente. Eccezionalmente sono considerati dispositivi su misura anche quei prodotti realizzati in serie che, per essere utilizzati da un determinato paziente, necessitano di un intervento di adattamento da parte di un tecnico abilitato, sulla base della prescrizione del medico specialista. Il prezzo di questi ausili è stabilito da apposita delibera provinciale.
- **I dispositivi acquistati direttamente dalle Asl e dati in comodato d'uso all'assistito:** si tratta di dispositivi assai particolari ed importanti come montascale, ventilatori polmonari, apparecchi per l'alimentazione enterale, ecc.. Vengono acquistati dalle Asl di volta in volta secondo la richiesta.

Possono essere forniti solo questi ausili? No, possono essere forniti anche ausili non compresi in nessuno dei tre elenchi, ma **riconducibili**, per omogeneità funzionale, ad un prodotto previsto. In tal caso il medico prescrittore deve motivare con chiarezza la riconducibilità e supportarla con un adeguato programma terapeutico.

Come si ottengono? Il procedimento per l'erogazione di protesi, ausili e ortesi deve seguire obbligatoriamente cinque tappe:

- 1) la domanda
- 2) la prescrizione
- 3) l'autorizzazione
- 4) la fornitura
- 5) il collaudo.

In ogni passaggio sono coinvolti in modo diverso l'utente, il prescrittore e il fornitore.

1) La domanda. Disponibile presso l'**Ufficio invalidi dell'Asl di residenza**, va compilata indicando i dati anagrafici del beneficiario, il prodotto che richiede e da chi lo vuole ricevere. La scelta della ditta fornitrice è una libera scelta dell'interessato, e non dovrebbe essere imposta né dal medico prescrittore, né da altri. Alla prima domanda va allegato un certificato anagrafico, ma può essere sufficiente una copia della carta d'identità o un'autocertificazione. Va infine allegato il certificato d'invalidità, se non già in possesso dello stesso Ufficio invalidi.

2) La prescrizione. La fase della prescrizione dell'ausilio, della protesi o dell'ortesi è il momento più significativo e delicato dal punto di vista del disabile. Il fatto che troppo spesso questo passaggio sia stato ritenuto un mero atto burocratico ha costituito la causa primaria di molti abusi, disagi e sprechi.

La prescrizione viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato. Questi deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto; per fare un esempio, un ventilatore polmonare non può essere prescritto da un ortopedico, ma da uno pneumologo o da uno specialista in fisiopatologia respiratoria.

La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o delle patologie che determinano la menomazione e la disabilità: ricordiamo che la prevenzione non ha solo valenze mediche, ma anche sociali.

La prima prescrizione dovrebbe derivare da un'attenta valutazione clinica del paziente e deve quindi presentarne una diagnosi circostanziata. Va poi specificata l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice ISO identificativo; devono inoltre essere precisati gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo. La prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto. Il paziente, o chi lo assiste, deve inoltre essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.

Se, infine, la prescrizione si riferisce ad un rinnovo (scarpe ortopediche, tutori, apparecchi acustici ecc.), il medico prescrittore deve controllare il presidio precedente e valutarne l'idoneità e la funzionalità.

Il programma riabilitativo. Il programma riabilitativo (o terapeutico) non è solo un requisito per la concessione di un ausilio a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma è essenziale per rendere efficace tale fornitura e, più in generale, l'intervento riabilitativo. In questo programma deve essere descritto il significato terapeutico e riabilitativo e cioè con quali premesse e con quali finalità si intende utilizzare un determinato dispositivo indicandone le modalità e i limiti di utilizzo e la prevedibile durata di impiego, come pure le possibili controindicazioni. Vanno poi previsti dei momenti di verifica dell'andamento di questo programma terapeutico. Anche queste verifiche, troppo spesso, vengono svolte troppo sbrigativamente.

3) L'autorizzazione. E' uno dei passaggi necessari per ottenere un ausilio, o un dispositivo protesico, o una ortesi. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dall'**Asl (Ufficio Invalidi)** di residenza dell'assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica

ed i dispositivi codificati del Nomenclatore. Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. L'Asl deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di autorizzazione e comunque, in occasione di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio dell'Asl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa (silenzio assenso). Solitamente, in Alto Adige, l'autorizzazione viene rilasciata entro una decina di giorni. Alla ditta prescelta dal richiedente viene inviato un ordine di fornitura, mentre allo stesso richiedente viene spedita una lettera nella quale si comunica l'autorizzazione alla fornitura e vengono spiegati gli obblighi a cui lo stesso beneficiario è sottoposto per non incorrere in sanzioni.

Nel documento di autorizzazione viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore dalla ASL per l'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita, il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. L'eventuale differenza di costo è a carico dell'assistito, ma con alcune agevolazioni fiscali (v. 6.6. e 6.7.).

Fornitura all'estero. Può accadere che una persona venga ricoverata presso una struttura non ubicata presso l'Asl di residenza e che necessiti di un ausilio. In questa ipotesi, sempre che vi siano condizioni di necessità o urgenza e che le strutture sanitarie (pubbliche o private) siano accreditate, la prescrizione è inoltrata alla Asl di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Per i prodotti su misura, di difficile reperimento e che pertanto vengono richiesti con particolare urgenza, l'autorizzazione si intende concessa trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione (silenzio assenso).

4) La fornitura. Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare tempi di consegna specificamente previsti e che variano a seconda del prodotto. In caso di ritardo può essere applicata al fornitore una penalità. Per le forniture urgenti riservate ai disabili ricoverati, i tempi di fornitura e consegna devono essere inferiori a quelli normalmente vigenti. La consegna è immediata se l'ausilio è disponibile in magazzino (ciò avviene solitamente per letti, materassi, cuscini antidecubito, carrozzine ed altri ausili per la deambulazione).

5) Il collaudo. Il collaudo è l'ultima fase del procedimento di concessione degli ausili. Le procedure di collaudo sono avviate dopo la consegna del prodotto. In tal senso il fornitore dell'ausilio deve informare l'Asl entro tre giorni (lavorativi) dalla consegna. L'assistito viene quindi invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile non è deambulante, la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Attenzione: nel caso in cui l'assistito non si presenti alla verifica può incorrere in sanzioni, fissate da ciascuna Regione. Il collaudo dovrebbe essere eseguito dal medico prescrittore o dalla sua unità operativa, verificando la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito. Il termine massimo per questa operazione è di **20 giorni** dalla data di consegna dell'ausilio, **dopodiché il collaudo si intende effettuato** e la relativa fattura deve essere posta in pagamento nei tempi e nei modi prestabiliti.

Ci sono dei limiti alle forniture? Sono stabiliti i cosiddetti **tempi minimi di rinnovo**, da rispettarsi per poter ottenere la fornitura di un dispositivo successiva a quella precedente. Va ricordato, ancora una volta, che tale disposizione non è applicabile ai minori di 18 anni. Inoltre, in alcuni casi, è possibile derogare a tale limitazione.

L'ausilio diventa di mia proprietà? Dipende. I dispositivi realizzati su misura, quelli adattati e quelli di serie vengono ceduti in proprietà all'assistito. All'Asl rimane comunque l'obbligo di assicurarne la perfetta funzionalità e sicurezza. I fornitori, da parte loro, sono tenuti alla garanzia sui prodotti anche quando questi non sono effettivamente di proprietà dell'Asl, che comunque ha saldato in toto o in parte la relativa fattura. Ma sono anche previste modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo (il cosiddetto **riciclo**). Solo in questo caso può essere richiesta la restituzione dell'ausilio, prima di fornirne uno nuovo della stessa categoria. Infine, gli ausili compresi nel terzo elenco (respiratori, broncoaspiratori, montascale ecc.) rimangono di proprietà dell'Asl e vengono concessi in uso al disabile. Data la particolarità di questi prodotti, i contratti stipulati con i fornitori di quegli apparecchi devono prevedere la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.

Fornitura straordinaria (o extratariffario). È prevista, infine, la fornitura di protesi-ausili-ortesi non previsti nel Nomenclatore Tariffario, **a questo non riconducibili, ma indispensabili** per realizzare il recupero funzionale e sociale, altrimenti non raggiungibile, dei portatori di handicap. La valutazione di queste richieste, supportata da una esauriente e dettagliata prescrizione del medico specialista (che in questi casi deve essere più diligente del solito), è demandata ad una apposita Commissione Aziendale, il cui compito è quello di valutare l'indispensabilità di quanto richiesto, la capacità dell'invalido o dei suoi assistenti di usarlo, l'idoneità dello stesso ausilio a superare l'handicap, la possibilità di adattare l'ausilio all'abitazione ed alle realtà architettoniche esistenti.

Cosa significa non riconducibilità? Significa che quanto prescritto e richiesto, per essere fornito in via straordinaria, non deve essere riconducibile né per tipologia, né per funzione a quanto riportato nel Nomenclatore. Sono esclusi dalla fornitura extratariffario:

- a) gli oggetti di uso comune
- b) le apparecchiature diagnostiche
- c) le apparecchiature di cui l'invalido può fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate (esempio: gli elettrostimolatori), salvo casi eccezionali nei quali l'assistito (per la gravità della sua infermità) non sia in grado di frequentare questi centri o li possa raggiungere solo con gravi disagi.

Alcuni casi di non riconducibilità: i sollevatori idraulici o elettrici per vasca da bagno, gli umidificatori, alcuni ausili informatici o accessori per computer. Alcuni casi di riconducibilità: letti rivestiti di legno per intonarli all'arredo della casa, poltrone da relax elettroniche (riconducibili, per fare un esempio pratico, ad una carrozzina imbottita con l'aggiunta del basculamento).

In questi ultimi casi il prodotto verrà ricondotto ai codici e ai prezzi del Nomenclatore, e la differenza di prezzo è a carico del paziente.

I ricorsi. Possono essere avanzati, sia per le forniture ordinarie che per quelle straordinarie, ad una apposita Commissione Provinciale (la stessa che vigila sull'operato delle ditte iscritte nell'apposito registro provinciale dei fornitori).